

Decreto Aiuti Ter

Il Consiglio dei Ministri ha pubblicato, nella Gazzetta Ufficiale n. 223 del 23 settembre 2022, il Decreto Legge 23 settembre 2022, n. 144, con ulteriori misure urgenti in materia di politica energetica nazionale, produttività delle imprese, politiche sociali e per la realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza.

Riportiamo di seguito le principali novità di nostra competenza.

Art 18 - Indennità una tantum per i lavoratori dipendenti

Ai lavoratori dipendenti, con esclusione di quelli con rapporto di lavoro domestico, aventi una retribuzione imponibile nella competenza del mese di novembre 2022 non eccedente l'importo di **1.538 euro**, e che non siano titolari dei trattamenti di cui all'articolo 19, è riconosciuta per il tramite dei datori di lavoro, nella retribuzione erogata nella competenza del mese di novembre 2022, una somma a titolo di indennità una-tantum di importo pari a 150 euro.

Tale indennità è riconosciuta in via automatica, previa dichiarazione del lavoratore di non essere titolare delle prestazioni di cui all'articolo 19, commi 1 e 16, ovvero non essere titolare di pensione e/o reddito di cittadinanza.

Art 19 - Indennità una tantum per pensionati e altre categorie di soggetti

L'indennità una- tantum pari a 150 euro è inoltre prevista ai sensi dell'art. 19 alle seguenti categorie:

- Titolari di trattamenti pensionistici con decorrenza 1° ottobre 2022;

- **A domanda**, ai titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di cui all'articolo 409 del codice di procedura civile e ai dottorandi e agli assegnisti di ricerca;
- **A domanda**, ai lavoratori stagionali, a tempo determinato e intermittenti di cui agli articoli da 13 a 18 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, che, nel 2021, hanno svolto la prestazione per almeno 50 giornate;
- **A domanda**, ai lavoratori iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo che, nel 2021, hanno almeno 50 contributi giornalieri versati;
- **A domanda**, ai lavoratori autonomi, privi di partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie che, nel 2021 siano stati titolari di contratti autonomi occasionali riconducibili alle disposizioni di cui all'articolo 2222.

Vi ricordiamo che, come per la precedente indennità erogata in luglio, l'importo sarà compensato attraverso la denuncia Uniemens del mese di novembre.

Pertanto, si attendono le indicazioni di prassi al fine di indicarvi la nostra interpretazione, con particolare riferimento al settore spettacolo.

Lo Studio, augurandovi buon lavoro, resta a disposizione per eventuali chiarimenti.

STUDIO ANSELMi